

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Il presente Regolamento, modificato dal Consiglio d'Istituto con delibera del 21/09/2009, è strumento di garanzia, di diritti e doveri.

Esso recepisce i contenuti dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con D.P.R. 249/98 così come modificato dal D.P.R. 235/2007

TITOLO 1 NORME DI FUNZIONAMENTO

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

1.1. La scuola realizza la sua specifica finalità educativa nel rispetto per tutti delle libertà sancite dalla Costituzione. La comunità scolastica richiede il rispetto di regole chiare e precise che assicurino efficienza e produttività al suo lavoro. Tutte le componenti scolastiche concorrono alla formazione culturale e sociale dei giovani cittadini.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti devono tenere un comportamento corretto e coerente con i principi che informano la vita della comunità scolastica.

ART. 2 ACCESSO AI LOCALI DELL'ISTITUTO- INIZIO LEZIONI

2.1 Orario di inizio delle lezioni - L'accesso ai locali dell'edificio, consentito a partire, rispettivamente, dalle ore 7.55 alle ore 8.00 (orario mattutino) e dalle ore 14.25 alle ore 14.30 (orario pomeridiano), deve avvenire in modo ordinato; gli allievi dovranno raggiungere le proprie aule senza correre e mantenere un comportamento responsabile e corretto.

L'inizio delle lezioni è fissato per le ore 8.00 (mattino) e per le ore 14.30 (pomeriggio).

I cancelli della scuola saranno chiusi rispettivamente alle ore 8.05 (mattino) e 14.35 (pomeriggio).

2.2 Ingresso/uscite cicli e motocicli - L'accesso al cortile con i ciclomotori e le moto deve avvenire a passo d'uomo, entro le ore 7.55 (orario mattutino) e 14.25 (orario pomeridiano).

I veicoli devono essere posteggiati, negli spazi appositamente predisposti all'interno dell'istituto, avendo cura di non intralciare gli accessi al cancello d'ingresso.

Al termine delle lezioni gli allievi dovranno uscire a motore spento per la salvaguardia loro e di tutta la collettività.

ART. 3 ENTRATE IN RITARDO E USCITE ANTICIPATE

3.1 Ritardi entro la prima ora di lezione - Il suono della campana delle ore 8,00 (mattino) e delle 14,30 (pomeriggio) segna l'inizio della prima e, rispettivamente, della settima ora di lezione.

Gli alunni che arriveranno in ritardo, entro le ore 8.05 (orario mattutino) e entro le ore 14.35 (orario pomeridiano), potranno entrare in classe **solo se autorizzati dal docente della 1^a e della 7^a ora.**

Tale tolleranza sull'orario di ingresso deve essere occasionale ed eccezionale e non deve costituire una abitudine.

3.2 Ritardi dopo la prima ora di lezione - Gli alunni che giungeranno a scuola dopo le ore 8,05 (orario mattutino) e dopo le ore 14.35 (orario pomeridiano), non saranno ammessi in aula.

Eccezionalmente, saranno ammessi in aula, all'inizio della seconda ora (mattino) e ottava ora (pomeriggio), **gli alunni accompagnati da un genitore, ovvero coloro che presenteranno,** all'Ufficio di Dirigenza, documenti o certificati comprovanti il motivo del ritardo

Gli alunni minorenni, privi di giustificazione per il ritardo o che si presenteranno a scuola non accompagnati da un genitore, saranno ammessi in aula, con riserva, e dovranno essere accompagnati il giorno successivo.

Gli alunni che non ottempereranno a quanto nei precedenti commi disposto, non saranno più ammessi in aula; i minorenni rimarranno comunque a scuola, in attesa di essere prelevati da un genitore

Tutti i ritardi dovranno essere registrati sul giornale di classe a cura dall'insegnante dell'ora interessata.

I ritardatari, in ogni caso, non potranno posteggiare i motorini all'interno dell'Istituto.

3.3 Uscite anticipate- Le uscite anticipate potranno essere concesse solo in casi gravi ed adeguatamente motivati. La richiesta di uscita anticipata deve essere effettuata di persona da un genitore, che si presenta a scuola per prelevare il figlio/a, ovvero deve avvenire mediante esibizione del libretto delle giustificazioni, contenente la superiore richiesta, firmata dal genitore che ha apposto la firma in segreteria didattica.

Al fine di non arrecare disturbo all'attività didattica, le uscite anticipate dovranno avvenire solo nel cambio dell'ora.

L'alunno minorenni potrà lasciare l'edificio scolastico solo se prelevato personalmente da un genitore o da chi ne fa le veci.

L'uscita anticipata deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato; in mancanza di questa autorizzazione i docenti non potranno lasciar uscire gli alunni dalla scuola.

L'uscita anticipata, dovuta ad una improvvisa necessità e perciò non richiesta preventivamente secondo le modalità suesposte, potrà avvenire solo per gravi motivi; l'alunno deve avvisare la famiglia attraverso il centralino della scuola, per consentire eventualmente, in caso di malessere, un tempestivo intervento. Qualora le condizioni di salute non consentiranno il permanere a scuola dell'allievo, l'istituzione scolastica provvederà a richiedere l'intervento dei medici del pronto soccorso.

3.4 Permessi permanenti - Il Dirigente scolastico potrà concedere l'autorizzazione permanente all'uscita anticipata ovvero all'entrata posticipata, per uno o più giorni della settimana, ove sussistano insuperabili problemi imputabili al servizio dei mezzi di trasporto.

Le richieste di concessione dei suddetti permessi devono essere presentate al Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico.

Il Dirigente scolastico può non concedere i suddetti permessi in presenza di richieste non adeguatamente motivate.

Tali permessi permanenti risulteranno dal registro di classe.

3.5 Entrate posticipate/uscite anticipate per ragioni di servizio - Le entrate posticipate e le uscite anticipate, per ragioni di servizio, saranno comunicate, almeno 24 ore prima, alle famiglie, mediante notifica e/o circolare letta in aula.

ART. 4 ASSENZA DALLE LEZIONI

4.1 Principio generale - La frequenza è obbligatoria per tutte le lezioni, salvo gli esoneri consentiti dalla legge.

Le assenze dalle lezioni devono essere limitate nella maniera più responsabile.

4.2 -Libretto personale dell'allievo - All'inizio di ogni anno scolastico i genitori degli alunni minorenni devono ritirare presso la segreteria didattica il libretto delle giustificazioni.

Gli alunni maggiorenni possono ritirarlo personalmente.

In caso di smarrimento, gli interessati devono chiedere tempestivamente il duplicato.

4.3 Giustificazioni - Gli allievi assenti dalle lezioni - per essere riammessi nell'Istituto, devono giustificare l'assenza - mediante l'apposito libretto - puntualmente il primo giorno del rientro a scuola.

La giustificazione deve essere compilata in ogni sua parte in modo leggibile, deve indicare il periodo e la motivazione dell'assenza e deve essere firmata dalla stessa persona che ha depositato in segreteria la firma.

Non è consentito giustificare due o più giorni di assenza non consecutivi sul medesimo tagliando.

Non saranno accettate giustificazioni oltre il primo giorno successivo al rientro in classe dell'allievo, giustificazioni recanti abrasioni o cancellature e giustificazioni firmate da persone la cui firma non sia stata preventivamente depositata.

Gli allievi che non giustificheranno nei modi e nei tempi dovuti, potranno essere ammessi in aula solo se accompagnati da un genitore.

Gli alunni maggiorenni, giustificheranno personalmente apponendo la loro firma sul libretto e rispondendo pienamente del valore della giustificazione prodotta.

Il Dirigente scolastico, qualora lo riterrà necessario, potrà informare, di persona o tramite il coordinatore di classe, le famiglie degli alunni maggiorenni che abitualmente si assentano dalle lezioni.

4.4 Assenze di più giorni - La giustificazione delle assenze per motivi di salute, superiori a cinque giorni consecutivi (comprese festività intermedie), deve essere accompagnata da certificato medico che autorizzi la frequenza delle lezioni. In caso di assenze per motivi di famiglia superiori a cinque giorni consecutivi, ovvero nel caso in cui l'alunno/a deve effettuare ripetute assenze o ritardi in giorni non consecutivi, la famiglia deve dare comunicazione preventiva alla scuola

4.5 Assenze collettive - Le assenze collettive degli studenti non sono giustificabili ma concorrono a formare il numero complessivo di assenze di ogni alunno.

Le assenze collettive devono essere annotate sul libretto delle giustificazioni e, il docente incaricato, scriverà sul tagliando "ASSENZA NON GIUSTIFICATA".

4.6 Controlli periodici sulle assenze e sui ritardi- Periodicamente si provvederà al controllo delle assenze e dei ritardi utilizzando l'apposito registro distribuito dalla Segreteria .

I casi più frequenti saranno segnalati all'Ufficio di Dirigenza.
Sarà data comunicazione alle famiglie dei continui ritardi e/o assenze o le mancate giustificazioni degli stessi.

ART. 5 VIGILANZA SUGLI ALUNNI

5.1 Principio generale - La vigilanza degli alunni è affidata al personale docente e ausiliario, nell'ambito delle rispettive mansioni e dell'orario di servizio di ciascuno.

5.2 Vigilanza prima ed ultima ora di lezione- Il docente in servizio alla prima e/o alla settima ora deve presentarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio della lezione.

Il docente in servizio all'ultima ora deve sorvegliare l'uscita degli studenti dall'aula e dall'edificio scolastico.

Non è consentito ai docenti lasciar uscire gli studenti dall'aula prima del suono della campana.

5.3 Vigilanza durante il cambio dell'ora e durante l'intervallo- Durante il "cambio" dell'ora, il trasferimento dei docenti da una classe all'altra, ovvero lo spostamento delle classi dall'aula ai laboratori o alla palestra, e viceversa, devono avvenire in modo rapido e ordinato.

I docenti devono accompagnare le proprie classi durante i suddetti spostamenti ed esercitare la necessaria vigilanza. Durante l'intervallo gli alunni potranno uscire dall'aula, ma non dall'area di pertinenza dell'Istituto.

I docenti della classe vigileranno sul comportamento degli alunni.

Sarà consentito lasciare l'aula a più alunni per volta, preventivamente autorizzati dalla Dirigenza, quando abbiano l'incarico di organizzare attività scolastiche e parascolastiche. Tale autorizzazione deve essere registrata tempestivamente sul registro di classe.

5.4 Vigilanza durante le lezioni - Durante le lezioni i docenti possono lasciar uscire gli alunni dall'aula solo in caso di effettiva necessità e uno alla volta, annotando l'uscita sul registro di classe. Tali uscite vanno limitate allo stretto indispensabile e non devono in alcun modo ostacolare il normale svolgimento della lezione.

Non sono consentite assenze lunghe e di massa.

TITOLO II- NORME DISCIPLINARI E PROCEDURALI

Capo I - Disciplina in generale

ART. 6 - DOVERI

6.1 Principio generale - La presente sezione del regolamento d'istituto definisce quanto disposto dallo "statuto degli studenti e delle studentesse".

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e mirano a rafforzare il senso di responsabilità individuale e collettivo e a ripristinare la correttezza dei rapporti interpersonali all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

In caso di infrazioni che coinvolgano più alunni si dovrà valutare attentamente la posizione di ciascuno.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

6.2 Comportamento corretto - Gli studenti hanno diritto ad un trattamento rispettoso della loro persona e, nel contempo, devono mantenere un comportamento corretto con tutto il personale della scuola.

I rapporti all'interno dell'Istituto devono essere sempre improntati alla correttezza ed al rispetto reciproco.

6.2.1 Valutazione del comportamento degli studenti- Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

La valutazione del comportamento è espressa in decimi.

La votazione sul comportamento degli studenti attribuita dal C.d.C. concorre alla valutazione complessiva dello studente e, in caso di

insufficienza determina la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

6.3 Cambi d'ora, trasferimenti aula-laboratorio- intervallo -Durante l'entrata e l'uscita da scuola, negli intervalli, nei cambi d'ora e in assenza dei docenti, gli studenti non devono recare disturbo o danno a persone e cose, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Non è consentito correre, schiamazzare, giocare, spingere, fare scherzi pericolosi per sé e per gli altri, né usare espressioni volgari o offensive dell'altrui dignità e reputazione.

6.4 Rispetto del patrimonio e delle infrastrutture - Gli allievi sono tenuti a curare la buona conservazione e l'efficienza di tutte le attrezzature esistenti nella scuola, dei locali, dell'arredamento, del materiale scientifico e didattico e di quant'altro venga messo a loro disposizione.

Al termine delle lezioni gli studenti devono lasciare le aule pulite ed ordinate e gettare i rifiuti e le cartacce negli appositi contenitori. Nel caso in cui un'aula venga lasciata in condizioni di sporcizia, il collaboratore addetto al piano provvederà ad avvertire la Dirigenza; saranno gli studenti della classe ad incaricarsi della pulizia durante l'intervallo della mattina successiva.

ART. 7 DIVIETO DI FUMO

7.1 Principio generale- Ai sensi della legge n. 584 dell'11.11.1975 è vietato fumare all'interno dei locali della scuola, ivi compresi l'atrio, le scale, i corridoi, i servizi igienici e tutti gli altri spazi aperti al pubblico.

7.2 Vigilanza - Il Dirigente scolastico nomina annualmente il/i docente/i incaricato/i di vigilare sull'osservanza di tale norma. Su segnalazione dei suddetti incaricati il Dirigente scolastico procederà a contestare le infrazioni al presente divieto, a verbalizzarle e a trasmetterle all'autorità competente perché venga comminata la sanzione stabilita dalla legge.

ART. 8 DIVIETO DI USO DEL TELEFONO E VIDEO/TELEFONO CELLULARE

8.1 Principio generale - È assolutamente vietato l'uso del telefonino e/o video-telefonino cellulare in aula per qualsiasi funzione, l'alunno che viola la norma, usando il cellulare in aula, verrà immediatamente invitato a consegnarlo al docente in servizio, il quale provvederà, a sua volta, a depositarlo nell'ufficio

del D.S. che ne curerà la custodia in cassaforte e lo restituirà non prima delle 24 ore.

Nel caso l'alunno rifiuti di consegnare il cellulare, scatterà immediatamente ed automaticamente la sanzione disciplinare di sospensione per il giorno successivo, con l'obbligo per lo stesso di farsi accompagnare da un genitore per il rientro a scuola".

La violazione della presente disposizione, in particolare qualora attraverso l'uso del video-telefonino saranno lesi il diritto all'immagine e il diritto alla riservatezza delle persone, comporterà l'adozione di ulteriori provvedimenti disciplinari a carico del trasgressore che, in caso di recidiva, potrà essere sospeso per più giorni dalle attività didattiche.

Tale disposizione verrà applicata senza preclusione per la persona lesa nei suoi diritti di adire l'Autorità giudiziaria per la specifica tutela.

La superiore disposizione verrà applicata a prescindere dalla maggiore o minore età dell'allievo.

ART. 9 RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO DANNI

9.1 Responsabilità personale -Il responsabile di qualsiasi danneggiamento a locali, attrezzature, arredi o altro deve risarcire il danno oltre ad essere assoggettato a provvedimento disciplinare.

Gli allievi, per non rispondere personalmente, devono segnalare tempestivamente al docente presente in aula o al collaboratore scolastico addetto al reparto, i danni rilevati.

Ove non si provvede a comunicare immediatamente i danni rilevati, la responsabilità sarà attribuita agli allievi che per ultimi hanno operato nell'aula e/o laboratorio in cui si è verificato il danno.

Nel caso in cui la responsabilità sia da attribuire in concorso agli alunni, questi risponderanno in solido, e ciò a indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari che saranno presi nei loro confronti.

Nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati, l'intera classe e/o le classi che insieme utilizzano gli spazi saranno tenuti al risarcimento dei danni.

9.2 Risarcimento danni - L'ufficio di Dirigenza, previa stima dei danni a cura del C.d.I. provvederà a comunicare per iscritto alle famiglie degli studenti interessati la richiesta di risarcimento.

Le somme ricavate dal risarcimento dei danni, versate sul conto corrente postale della scuola secondo le modalità indicate dal Consiglio di Istituto, saranno acquisite al bilancio di Istituto e destinate alle necessarie riparazioni.

Qualora la famiglia per qualsiasi ragione rifiutasse di pagare il danno, il Dirigente scolastico provvederà ad adire le vie legali per il recupero del credito.

Capo II - Mancanze disciplinari

ART. 10 COMPORAMENTI SANZIONABILI DAL PUNTO DI VISTA DISCIPLINARE

10.1 Principio generale- Le violazioni dei doveri degli studenti e del corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica si configurano come mancanze disciplinari.

Per essi sono previsti appositi provvedimenti che tendono a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti, a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causata dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione ed infine ad ottenere la riparazione dei danni causati.

10.2 Mancanze disciplinari- Si configurano come mancanze disciplinari punibili i comportamenti sotto specificati:

10.2.1. Relativamente all'attività didattica

1. mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale;
2. assenza "strategica" in occasione delle verifiche; mancata giustificazione di assenze e ritardi; sistematici ritardi nell'entrare in aula, all'inizio della mattinata o in seguito al cambio d'ora e/o al termine della ricreazione;
3. mancanza di libri, quaderni e altro materiale necessario per lo svolgimento dell'attività didattica; ritardo nella consegna o mancata esecuzione di compiti o attività assegnate;
4. Mancanza di attenzione e/o atteggiamenti di disturbo durante la lezione; rumori, schiamazzi o qualsiasi altro comportamento che risulti motivo di disturbo per le classi vicine.

10.2.2. Relativamente alle relazioni interpersonali e all'esercizio della libertà individuale

1. insulti, offese verbali e/o scritte, comportamenti violenti nei confronti di tutte le componenti scolastiche e di chiunque si trovi e operi all'interno dell'Istituto;
2. mancanza di rispetto verso il personale, i compagni, le istituzioni;
3. utilizzo di un linguaggio e di un comportamento offensivi, volgari o di rifiuto del dialogo educativo;
4. atteggiamenti o comportamenti che ostacolano o impediscono l'esercizio della libertà democratiche; atteggiamenti o comportamenti

discriminatori a sfondo etnico, sociale e religioso; atteggiamenti o comportamenti di intimidazione o violenza psicologica o bullismo; atteggiamenti che ledano, impediscano o turbino la convivenza civile e produttiva della comunità scolastica;

5. uscite dall'edificio scolastico non autorizzate dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore;
6. fumo all'interno dei locali scolastici.

10.2.3 Relativamente all'ambiente scolastico

1. violazioni delle disposizioni del Regolamento d'istituto e delle norme di sicurezza; comportamenti che in qualsiasi modo mettano in pericolo l'incolumità delle persone, la salvaguardia delle strutture e della dotazione dell'Istituto nonché la piena sicurezza e funzionalità del medesimo; uso scorretto del materiale didattico; azioni di furto, danneggiamento o uso improprio di strumenti e attrezzature scolastiche; mancato rispetto delle norme concernenti l'utilizzo dei locali scolastici;
2. atti e comportamenti che in qualsiasi modo possano costituire pericolo per la salute e l'igiene pubblica e/o compromettano la salubrità dell'ambiente scolastico.

Il presente elenco di mancanze disciplinari deve essere inteso come indicativo. Per comportamenti non previsti o non indicati esplicitamente dal regolamento ci si regola secondo criteri di analogia.

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art. 361 c.p.

CAPO III Sanzioni disciplinari

ART. 11 SANZIONI DISCIPLINARI - SPECIE

11.1 Ammonizione e nota sul libretto personale dello studente - L'ammonizione, orale o scritta, privata o in classe, e la nota sul libretto personale dello studente, sono irrogate dal docente che, in quest'ultimo caso, si incaricherà di verificare che almeno un genitore vi abbia apposto la propria firma per presa visione e provvederà ad informare il coordinatore di classe.

11.2 Nota sul registro di classe- La nota sul registro di classe viene irrogata dal docente, che provvederà a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore, che a sua volta vi apporrà timbro e firma per presa visione, e al coordinatore di classe.

In caso di reiterate note si provvederà - da parte del coordinatore di classe o, se necessario, del Dirigente scolastico - a convocare i genitori dello studente. In caso di reiterate note a carico della classe si procederà alla convocazione di un Consiglio di classe straordinario con la partecipazione di genitori e studenti.

11.3 Allontanamento temporaneo dall'aula- In caso di comportamento particolarmente scorretto che ostacoli o impedisca lo svolgimento normale della lezione, il docente, previa annotazione di biasimo sul registro di classe, può disporre l'allontanamento temporaneo dall'aula dei disturbatori, che verranno accompagnati presso l'ufficio del Dirigente scolastico da un collaboratore scolastico. Il Dirigente scolastico - o chi lo rappresenta in caso di sua assenza - apposti timbro e firma per presa visione, provvederà alla convocazione dei genitori e all'avvio, ove necessario, delle procedure per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

11.4 Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni - La sospensione dalle lezioni per un periodo fino a 15 giorni, viene disposta dal Consiglio di classe presieduto dal Dirigente scolastico o, limitatamente a sanzioni non superiori a tre giorni e ove sussista la necessità di intervenire urgentemente, dal Dirigente scolastico. Se necessario, è possibile irrogare più sanzioni disciplinari non consecutive allo stesso studente, ciascuna per un periodo non superiore a 15 giorni.

In caso di violazione che comporta l'applicazione della sospensione dalle lezioni, il Dirigente scolastico provvede a raccogliere gli elementi necessari (tra cui anche prove materiali ed eventuali dichiarazioni e testimonianze scritte) per effettuare una prima ricostruzione dei fatti, per poi disporre la convocazione con procedura d'urgenza del/i Consiglio/i di classe cui spetta l'irrogazione delle sanzioni e sottoporre ad esso/i i documenti acquisiti.

Prima di prendere qualsiasi decisione il Consiglio di classe e/o il Dirigente scolastico deve sentire la versione dei fatti o le giustificazioni - orali e/o scritte - dello studente.

Su richiesta dello studente, è possibile convertire la sanzione in un servizio a vantaggio della comunità scolastica, da stabilirsi di volta in volta, tenendo conto delle capacità del sanzionato, delle esigenze del servizio scolastico e della gravità della violazione commessa.

In caso di sospensione dalle lezioni non convertita nelle attività di cui al comma precedente, il coordinatore di classe si incarica di tenere i necessari contatti con lo studente e la famiglia onde facilitare il rientro a scuola.

Il giorno del rientro lo studente dovrà presentarsi accompagnato da almeno un genitore.

11.5 Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni -

La suddetta sanzione è adottata dal Consiglio di Istituto se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto.

In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Durante la sospensione dalla frequenza delle lezioni la scuola promuove in collaborazione con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo studente sconsiglino il rientro nella scuola di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. 6 Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico:

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti 11.5 e 11.6 occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

11.7 Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi:

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto 11.6 ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7 possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

11.8 -Esclusione dalle attività extrascolastiche- In caso di reiterate sanzioni inflitte nel corso del medesimo anno scolastico o, in tutti gli altri casi in cui si ritenga sussistano le ragioni, il Consiglio di classe può disporre l'esclusione dello studente da uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, soggiorni di studio, uscite didattico-sportive e iniziative analoghe . Durante il periodo previsto per il viaggio o le attività, lo studente continuerà a frequentare le lezioni in altra classe dello stesso livello.

La predetta sanzione può accompagnare un provvedimento di sospensione dalle lezioni o costituire un provvedimento disciplinare autonomo.

11.7 Risarcimento in forma specifica- I provvedimenti disciplinari hanno una finalità non solo educativa, ma anche riparatoria.

L'allievo nei cui confronti sia stata inflitta una sanzione deve realizzare anche la riparazione del danno che si è verificato.

In tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, il provvedimento sanzionatorio sarà accompagnato dall'esecuzione di attività orientate a ripristinare ciò che è stato danneggiato.

ART. 12 COMMISURAZIONE - MISURA ED APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

12.1 Gravità della mancanza disciplinare: valutazione agli effetti della sanzione- nella determinazione e commisurazione della sanzione da infliggere, l'organo competente valuterà la gravità della mancanza disciplinare, in relazione alla concreta situazione in cui si è verificata la violazione e tenendo conto delle condizioni degli allievi coinvolti.

In presenza di aggravanti e di attenuanti e tenendo conto se la mancanza sia singola o ripetuta, è sempre possibile irrogare una sanzione di grado superiore od inferiore, oltre a prevedere la sua integrazione o sostituzione con provvedimenti alternativi.

Tutti i provvedimenti disciplinari concorrono a determinare il voto quadrimestrale e finale di condotta; esso è comunque stabilito dal consiglio di classe anche in relazione alle osservazioni dei singoli docenti sui comportamenti dello studente interessato.

Il Consiglio di classe, a seconda della loro gravità, può tener conto delle sanzioni disciplinari irrogate, anche in anni precedenti all'ultimo, per ridurre l'ammontare del credito formativo da assegnare in sede di Esame di Stato.

Di tali provvedimenti, inoltre, il consiglio di classe tiene conto nel formulare il giudizio finale e la valutazione globale dello studente.

L'inottemperanza delle sanzioni costituisce nuovo e più grave illecito disciplinare.

12.2 Misura della sanzione disciplinare principale-cumulo di sanzioni

La sanzione sarà temporanea, proporzionata all'infrazione e rieducativa in riferimento alla mancanza, tenuto conto della situazione personale dello studente responsabile, al quale sarà offerta la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica.

Ogni sanzione disciplinare è ispirata quanto più possibile al principio della riparazione del danno.

È possibile il cumulo di due o più provvedimenti disciplinari, a discrezione dell'organo che li irroga.

12.3 Sanzioni disciplinari alternative

L'organo che irroga la sanzione può utilizzare provvedimenti secondari, sostitutivi o aggiuntivi a quelli previsti dal presente regolamento.

12.4. Motivazione del provvedimento.

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che ne hanno resa necessaria l'irrogazione (art. 3 L.241/1990).

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

CAPO IV Procedura

ART. 13 ORGANI COMPETENTI

13.1 Principio generale - I provvedimenti disciplinari sono irrogati da organi scolastici diversi, secondo il seguente elenco ed in seguito ad una procedura, indicata negli articoli seguenti, che ha lo scopo sia di chiarire i fatti sia di garantire le condizioni di equità.

13.2 Organi competenti

- Docente
- Coordinatore C.d.C.
- Dirigente Scolastico
- Consiglio di classe (anche in riunione congiunta di più consigli di classe) composto dalla sola componente docenti
- Consiglio di Istituto

ART. 14 PROCEDIMENTO

14.1 Contestazione della mancanza disciplinare - Nei casi di ammonizione in classe e di nota sul registro e/o sul libretto dello studente, la contestazione può essere formulata all'istante anche oralmente ed eventualmente annotata sul registro di classe, insieme con le giustificazioni dello studente.

Nei casi di competenza del Dirigente, questi convoca lo studente e, presa nota delle giustificazioni addotte, stabilisce di convocare i genitori e/o di far giungere alla famiglia l'ammonizione scritta.

Nei casi di competenza del Consiglio di classe, il Dirigente, o un docente delegato, ha il compito di acquisire le informazioni necessarie e le giustificazioni addotte dallo studente, il quale può anche essere invitato a presentarsi personalmente, eventualmente accompagnato da un genitore.

In seguito, il Consiglio di classe stabilisce i provvedimenti da adottare che viene notificato in copia alla famiglia.

La documentazione relativa alla convocazione dei genitori, all'ammonimento scritto ovvero la verbalizzazione dei provvedimenti irrogati dal C.d.C, viene conservata nel fascicolo dello studente ed è messa a disposizione del consiglio di classe.

14.2 Urgenza- In caso di urgenza o di particolare gravità, il Dirigente, consultati i docenti collaboratori, può prendere i provvedimenti disciplinari opportuni, anche quello dell'allontanamento dalla scuola, in attesa di espletare le regolari procedure previste.

14.3 Convocazione del Consiglio- Nei casi di competenza del Consiglio di Classe , su proposta scritta e motivata di un docente, di un alunno o di un genitore, ovvero di propria iniziativa, il Dirigente o un suo delegato provvede a riunire senza ritardo il Consiglio o i Consigli che saranno presieduti dal Dirigente scolastico o da un docente, appartenente a quei Consigli, espressamente delegato a tale scopo.

14.4 Dibattimento- Chi richiede l'applicazione di una sanzione disciplinare esporrà gli atti e i comportamenti a suo giudizio meritevoli di punizione, esibirà eventuali testimonianze scritte e/o inviterà a deporre eventuali testimoni, e proporrà il provvedimento disciplinare da adottare.

L'alunno o gli alunni coinvolti avranno la facoltà di rispondere alle contestazioni loro mosse, dando la propria versione dei fatti ed esibendo eventuali testimonianze.

Al termine di questa fase il proponente la sanzione, l'alunno e chiunque assistesse volontariamente alla seduta abbandoneranno la riunione ed il Consiglio o i Consigli proseguiranno a porte chiuse, senza la presenza di alunni, docenti o genitori che fossero direttamente coinvolti come parti lese od imputati nel caso in questione.

14.5 Deliberazione- I componenti del Consiglio voteranno prima sulla colpevolezza o meno degli alunni e poi sulle proposte di sanzione.

Il giudizio di colpevolezza è formulato a maggioranza, e la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le astensioni sono computate come voto favorevole agli alunni accusati, in ossequio del principio della presunzione di non colpevolezza che contraddistingue il nostro ordinamento giuridico. In caso di parità gli alunni sono ritenuti non colpevoli.

Stabilita la colpevolezza degli alunni, si procederà all'individuazione di una sanzione adeguata, tenendo conto delle circostanze in cui si sono svolti i fatti, della precedente condotta degli studenti, del loro eventuale ravvedimento e

della loro eventuale ammissione di colpevolezza, nonché del loro comportamento successivo all'accaduto.

Sarà in particolare considerato l'eventuale già avvenuto spontaneo risarcimento dei danni e l'offerta formale di scuse ai soggetti offesi.

La votazione per la decisione sulle sanzioni da applicare avverrà a scrutinio palese, cominciando dalla proposta di sanzione più grave e procedendo successivamente verso le eventuali sanzioni più lievi.

In caso di parità il voto di chi presiede il Consiglio vale doppio.

Se tutte le precedenti proposte di sanzione sono respinte, l'ultima e quindi la meno grave è considerata automaticamente adottata.

Di tutte le fasi dovrà essere redatto il relativo verbale, il provvedimento deve contenere le motivazioni della decisione e della eventuale sanzione irrogata.

Copia del verbale è consegnata al Dirigente scolastico, se non presiede il C.d.C, agli alunni oggetto della decisione e a chi ha proposto la sanzione ed inserita nel registro dei verbali dei Consigli di classe.

L'eventuale sanzione diviene esecutiva scaduti i quindici giorni dalla notifica della stessa o, immediatamente, se così è richiesto per iscritto tanto dal proponente quanto dagli alunni interessati, o su motivata decisione del Dirigente Scolastico, senza che ciò pregiudichi il diritto al ricorso presso l'organo di garanzia.

14.6 Impugnazione - Il procedimento disciplinare verso gli alunni costituisce procedimento amministrativo al quale si applica la normativa introdotta dalla L.241/90 e successive modificazioni.

Contro il provvedimento è possibile ricorrere, entro 15 giorni dalla notifica, all'organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di 10 giorni.

Qualora l'organo di garanzia non decide entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Il ricorso va presentato dallo studente e/o dai genitori, in forma scritta ed opportunamente integrato da tutti gli elementi utili, al Dirigente scolastico.

ART. 15 ORGANO DI GARANZIA

15.1 Composizione- Il Consiglio di Garanzia è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da 2 docenti, da 1 genitore, da 1 studente e da 1 rappresentante A.T.A., designati dal Consiglio di Istituto.

Per ciascun componente viene designato un membro supplente che partecipa alla riunione nel caso di impedimento legittimo del titolare.

15.2 Rinnovazione - Il Consiglio di Garanzia viene rinnovato annualmente.

In caso di decadenza di uno dei componenti subentra come titolare il supplente a suo tempo designato, ovvero, nel caso in cui non sia più possibile integrare il Consiglio con i supplenti, si provvederà, entro 30 giorni, ad una nuova designazione con le modalità sopra specificate.

15.3 Competenze- il Consiglio di Garanzia si pronuncia sui provvedimenti dei Consigli di classe e fornisce la corretta interpretazione del presente regolamento.

L'Organo esamina i ricorsi presentati dai docenti, dagli studenti, dai genitori o da chi ne esercita la potestà, ovvero da chiunque abbia interessi rilevanti da difendere.

Il Consiglio, dopo accurato esame della documentazione prodotta e delle ragioni addotte dai ricorrenti, delibera in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso stesso e, in caso affermativo, decide in via definitiva nel merito della questione, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dal presente Regolamento.

Il Consiglio di Garanzia si pronuncia, altresì, su richiesta scritta e motivata, anche in merito ai conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto circa l'applicazione del presente Regolamento.

15.4 Riunioni - il Consiglio di Garanzia si riunisce in orari non coincidenti con l'orario delle lezioni, su convocazione del Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla data in cui viene depositato il ricorso.

Le riunioni avvengono alla presenza dei soli membri del Consiglio e sono valide se sono presenti almeno i 2/3 dei membri effettivi.

Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti.

Tutte le operazioni del Consiglio e le relative delibere, vengono verbalizzate e su di esse deve essere rispettato da parte di tutti il segreto d'ufficio.

15.5. Procedura- Si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 14 del presente regolamento.

15.6. Impugnazione- Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti.

La decisione è assunta previo parere vincolante dell'organo di garanzia regionale.

Il termine della proposizione del reclamo è di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

TITOLO III NORME FINALI

ART. 16 MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

16.1 Proposte di modifica -Eventuali proposte motivate di modifica del presente Regolamento potranno essere presentate dai docenti, dagli studenti e dai genitori attraverso i propri rappresentanti al Consiglio d'Istituto.

Dette proposte devono essere inviate al Presidente del Consiglio d'Istituto almeno 10 giorni prima della seduta in cui andranno discusse.

Le proposte di modifica, per divenire esecutive, devono essere approvate da almeno i due terzi dei membri del Consiglio d'Istituto.

ART. 17 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

17.1 (Patto educativo di corresponsabilità) - Contestualmente all'iscrizione singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche la scuola pone in essere iniziative idonee per l'attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano

dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

ART. 18 ACCETTAZIONE REGOLAMENTO

18-1. Accettazione - consegna regolamento- L'iscrizione al I.T.I.S e Liceo scientifico delle scienze applicate "N. Copernico" implica l'accettazione del presente regolamento. Copia di questo regolamento è consegnata all'atto dell'iscrizione.

ART. 19 TUTELA LEGALE

19.1. Tutela legale- Tale regolamento non esclude eventuali azioni legali a tutela dei propri diritti che potrebbero essere intraprese dai soggetti danneggiati o dall'Istituto stesso.

ITIS E LSSA COPERNICO